

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 27-460

Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2008, della disciplina delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all' articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 27-460/2024/XII

OGGETTO:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2008, della disciplina delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria di cui all' articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

la l.r. n. 23 del 28/7/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale;

in particolare, l'art. 5 (Provvedimenti di organizzazione), demanda ai provvedimenti organizzativi da adottarsi da parte della Giunta regionale per l'ambito di competenza, la definizione delle modalità e delle procedure per l'assunzione del personale e delle progressioni di carriera (comma 1, lettera e), prevedendo che, per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

l'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

con l'art. 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 è stata prevista per gli Enti la possibilità di indire, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque non oltre il 31/12/2025, progressioni di carriera tra le Aree cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza di cui al sopracitato CCNL e sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) del titolo di studio;
- c) delle competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite.

Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL sopraindicato, su proposta del Consiglio regionale e tenuto conto delle valutazioni espresse nell'ambito del Comitato di coordinamento dei direttori regionali del 23.01.2024, 06.02.2024, 20.02.2024 e 26.11.2024, il Settore regionale competente ha predisposto il provvedimento di organizzazione in oggetto avente natura disciplinare del procedimento, in coerenza con quanto previsto nella sezione 3.4. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del PIAO, approvato con D.G.R. n. 4 - 8114/2024/XI del 31/01/2024, che ha individuato, tra le diverse misure assunzionali, il ricorso alle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, definendone la quantificazione complessiva nel rispetto del tetto delle risorse previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Dato atto che :

- il documento suindicato disciplina le procedure valutative per le progressioni interne tra le Aree per i dipendenti regionali del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

-per ciascuna progressione interna prevista, per ciascun ruolo organico, dal Piano triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito del Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, il responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico adotta, con determinazione dirigenziale, apposito Avviso recante la disciplina della singola procedura valutativa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di cui al disciplinare approvato con la presente deliberazione.

Dato atto, altresì, che:

è stata acquisita l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione del 20 novembre 2024, n. 221 sui contenuti del testo allegato alla presente deliberazione;

è stato avviato il confronto, sulla disciplina delle progressioni di che trattasi, con le organizzazioni sindacali in data 11.01.2024 ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. sopracitato e sono state da ultimo informate in data 22.10.2024;

è stata informata la competente Commissione consiliare in data 11 e 12 novembre 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 23/2008;

sono state informate in data 28.11.2024 le Organizzazioni sindacali aziendali;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della disciplina delle progressioni tra le aree in attuazione dell'articolo 13 del CCNL del 16 novembre 2022;

Visti:

il D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

la D.G.R. n. 4-8114 del 31.01.2024 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2024”;

la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ha valenza meramente disciplinare e l’eventuale attivazione della procedura sarà oggetto di successivo provvedimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 succitata;

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 23/2008, la disciplina delle progressioni tra le aree, con la procedura transitoria di cui all’articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come risulta dal testo di cui all’Allegato A), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. che, ai sensi articolo 13 del CCNL, è stata prevista per gli Enti la possibilità di indire, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque non oltre il 31/12/2025, progressioni di carriera tra le Aree cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di corrispondenza di cui al sopracitato CCNL e sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
 - a) dell’esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - b) del titolo di studio;
 - c) delle competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite;
3. che, ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D. lgs. n. 165/2001 occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno, in coerenza con i principi, anche di rango costituzionale, che regolano l’accesso alla PA;
4. che, ai sensi dell’art. 13, comma 8 del del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022 le progressioni tra le aree, sono finanziate mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

6. di demandare al Settore regionale competente in materia di personale, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della disciplina delle progressioni tra le aree suindicata, in conformità alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Nel rispetto degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, il provvedimento sarà pubblicato nel sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 12 del dlgs 33/2013.

Allegato

PROVVEDIMENTO DI ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23, RECANTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PROGRESSIONI INTERNE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022.

Art. 1

Progressioni interne tra le Aree

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure valutative per le progressioni interne tra le Aree per i dipendenti regionali del ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Per ciascuna progressione interna prevista, per ciascun ruolo organico, dal Piano triennale del fabbisogno di personale, nell'ambito del Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, il responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico adotta, con determinazione dirigenziale, apposito Avviso recante la disciplina della singola procedura valutativa, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli.
3. I dipendenti che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di partecipazione secondo quanto stabilito da ciascun avviso e per un solo profilo.

Art. 2

Requisiti di accesso e ammissione alla procedura valutativa

1. Per la partecipazione alle progressioni interne è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ed alla data effettiva di inquadramento nella nuova area, dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale o del Consiglio regionale inquadrato nell'Area (o ex categoria) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
 - b) essere in possesso dei requisiti relativi all'esperienza e al titolo di studio previsti nella Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022 per ciascun tipo di progressione;
 - c) aver svolto servizio effettivo, per almeno 2 anni negli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso una delle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008 del ruolo che indice la selezione (ruolo della Giunta regionale o del Consiglio regionale);
 - d) possedere il titolo di studio specifico ed eventuali titoli ulteriori o abilitazioni, se richiesti dall'Avviso di selezione.
2. Ai fini del calcolo del punteggio, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, con arrotondamento al mese intero per periodi pari o superiori a 15 giorni.

Art. 3

Avviso

1. Ciascun Avviso, adottato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Professionalità ricercata sulla base delle esigenze organizzative dell'ente;
 - b) Area professionale cui si riferisce la procedura di progressione tra le aree;
 - c) Profilo professionale, nel rispetto di quanto adottato in merito dall'Ente;
 - d) Requisiti di ammissibilità alla procedura;
 - e) Tempistiche e modalità di presentazione della domanda;
 - f) Ponderazione del punteggio di ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4 tra i diversi contenuti definiti dall'articolo 5;
 - g) Previsione di un colloquio attitudinale.

Art. 4 Elementi di valutazione

1. Per la valutazione del punteggio da assegnare a ciascun partecipante si utilizza una scala parametrica in centesimi, così suddivisa tra i diversi elementi di valutazione:

a) Esperienza maturata nell'Area di provenienza (o ex categoria), anche a tempo determinato: massimo 30 PUNTI;

Esperienza maturata nell'Area di provenienza (o ex categoria), anche a tempo determinato	punteggio massimo	Max Punti criterio a): 30 punti
Servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato presso altre pubbliche amministrazioni nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022: 0,75 punto per ogni anno o di frazione di anno > 6 mesi fino ad un massimo di anni 10	7,50	
Servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato, presso una delle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008 del ruolo che indice la selezione (ruolo della Giunta regionale o del Consiglio regionale) nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente	15	30

<p>inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022:</p> <p>1 punto per ogni anno o frazione di anno > 6 mesi fino ad un massimo di anni 15</p>		
<p>Servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato, presso il rispettivo ruolo organico (Giunta regionale o Consiglio regionale) nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione dall'articolo 2, comma 1, lettera a), se svolto in attività attinenti la professionalità richiesta (punteggio aggiuntivo rispetto al punto precedente):</p> <p>1,50 punto per ogni anno o frazione di anno > 6 mesi fino ad un massimo di 5 anni</p>	7,50	

b) Titolo di studio: massimo 20 PUNTI;

<p>Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della tabella C di corrispondenza di cui al CCNL del 16.11.2022, attinenti alla professionalità richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Punti 10 Diploma di scuola secondaria di secondo grado • punti 14 Laurea Triennale (L) • punti 16 Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento • punti 20 Master Universitario di 1° livello <p>Il punteggio attribuito per singolo titolo non è cumulabile; è attribuito il punteggio più elevato corrispondente al titolo posseduto</p>
--	---

c) Competenze professionali acquisite: massimo 50 punti così attribuibili:

- massimo 35 punti sui contenuti di cui all'art. 5 comma 3 lett. a), b), c) e d);
- massimo 15 punti per il colloquio (art. 5 comma 3 lett. e)).

Art. 5

Contenuto degli elementi di valutazione

1. Il punteggio relativo all'esperienza maturata nell'Area di provenienza (o ex categoria) è collegato allo svolgimento di attività e mansioni che hanno permesso di acquisire una determinata specifica esperienza ed è ponderato secondo quanto stabilito da ciascun Avviso, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato, presso una delle strutture previste dall'art. 6 della L.R. 23/2008 del ruolo che indice la selezione (ruolo della Giunta regionale o Consiglio regionale) e/o presso altre pubbliche amministrazioni nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022;
 - b) servizio effettivo prestato, anche a tempo determinato, presso il rispettivo ruolo organico (Giunta regionale o Consiglio regionale) nell'Area (o ex categoria per i periodi antecedenti al 1 aprile 2023) immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione dall'articolo 2, comma 1, lettera a), se svolto in attività attinenti la professionalità richiesta (punteggio aggiuntivo rispetto al punto precedente).
2. Il punteggio riferito al titolo di studio, ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi della Tabella C di Corrispondenza di cui al CCNL 16.11.2022, è attribuito per diplomi di scuola secondaria superiore, diplomi di laurea, lauree specialistiche o magistrali, master universitari di I attinenti alla professionalità richiesta.
3. Il punteggio relativo alle competenze professionali è collegato allo svolgimento di attività e mansioni che hanno permesso di acquisire una determinata specifica esperienza

professionale, maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione, nonché alle attitudini e capacità comportamentali ed è ponderato, secondo quanto stabilito da ciascun Avviso, in riferimento alla professionalità ricercata, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) Competenze acquisite attraverso percorsi formativi;
- b) Abilitazioni professionali attinenti alla professionalità richiesta;
- c) Competenze acquisite nei contesti lavorativi nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande desumibili da una relazione redatta dal Dirigente di riferimento e vistata dal Direttore ovvero redatta dal Direttore di riferimento, secondo quanto stabilito da ciascun avviso, in relazione ai seguenti fattori:
 - Svolgimento di funzioni con limitato grado di revisione da parte dei superiori e autonomia nello svolgimento dei compiti;
 - Riconoscimento di affidabilità e di ruolo guida all'interno del gruppo di lavoro per le materie di competenza;
 - Grado di autonomia operativa in termini di capacità di prevenire gli eventi pianificando l'attività e monitorando le scadenze;
 - Capacità propositiva in ordine a soluzioni operative e miglioramenti organizzativi.
- d) Incarichi di responsabilità rivestiti;
- e) Il colloquio attitudinale ha l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti specifici quali: le competenze trasversali, le conoscenze acquisite, le motivazioni ed è volto a verificare la sussistenza dei requisiti attitudinali propri del profilo professionale e all'Area di inquadramento previsti da ciascun Avviso di selezione.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Con determinazione dirigenziale del responsabile della direzione competente in materia di risorse umane di ciascun ruolo organico è nominata, per ciascun avviso, una Commissione, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23, recante "Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale", che valuta, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione e i contenuti della domanda di partecipazione; comunica agli interessati l'ammissione o l'esclusione secondo le modalità definite dall'Avviso; procede allo svolgimento del colloquio motivazionale - attitudinale.
2. La Commissione è integrata da un esperto in selezione e valutazione del personale esclusivamente durante il colloquio.
3. La Commissione giudicatrice, prima di ricevere da parte dei competenti uffici le domande di partecipazione alla procedura valutativa, nell'ambito di quanto previsto da ciascun Avviso e nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento, stabilisce i criteri di valutazione dei contenuti delle domande di partecipazione e del colloquio.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. In esito alla valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 la Commissione redige la graduatoria finale di merito indicante i punteggi conseguiti dai candidati per ciascun

elemento di valutazione nonché il punteggio finale e la trasmette, unitamente ai verbali, alla direzione competente in materia di risorse umane, per l'approvazione e la dichiarazione dei vincitori.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione o del Consiglio regionale. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative della graduatoria medesima.
4. La graduatoria è valida esclusivamente per la copertura dei posti per la quale è stata redatta.

Art. 8
Norma di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente disciplina si fa riferimento a quanto previsto dai singoli Avvisi, dalla legislazione statale e regionale in materia, dal provvedimento organizzativo "Accesso all'impiego regionale", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 35-7608, sulla quale è stata acquisita l'intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 27 settembre 2018.